

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 maggio 2009 (26.05) (OR. en)

9339/09

Fascicolo interistituzionale: 2008/0258 (COD)

CODEC 670 AUDIO 19 RELEX 408 CULT 40 COMPET 244

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi denominato MEDIA MUNDUS - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

_

9339/09 mas/MAS/gm 1 JUR **IT**

¹ GU C 145 del 30.06.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, Ruth HIERONYMI (PPE-DE - DE), ha presentato, a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, una relazione contenente 33 emendamenti alla proposta di decisione (da 1 a 33). I gruppi politici PPE-DE, PSE, ALDE/ADLE e Verts/ALE hanno presentato congiuntamente un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 34).

II. **VOTAZIONE**

La plenaria ha adottato l'emendamento 34. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristilinguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta i singoli emendamenti adottati, bensì contiene il testo della proposta della Commissione quale modificato dagli emendamenti adottati. Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota.

9339/09 mas/MAS/gm **JUR**

Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.il-codecision@consilium.europa.eu) entro il 2.06.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Programma MEDIA Mundus di cooperazione con i paesi terzi nel settore audiovisivo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi denominato MEDIA Mundus (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0892),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 150, paragrafo 4 e 157, paragrafo 3 del trattato CE,
 a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0011/2009),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0260/2009),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6 TC1-COD(2008)0258

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi denominato MEDIA Mundus

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 150, paragrafo 4, e 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore audiovisivo contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati nell'agenda di Lisbona, ossia rafforzare la competitività, le competenze, la crescita e l'occupazione in un'economia basata sulla conoscenza. Tale settore svolge un ruolo fondamentale nell'ambito dell'i2010, un'iniziativa che prevede orientamenti strategici per le politiche della società dell'informazione e dei media europee, nel quadro dell'agenda di Lisbona.
- (2) Il Parlamento europeo ha sempre sottolineato che il settore audiovisivo apporta un contributo importante all'economia europea creativa e basata sulla conoscenza e svolge un ruolo centrale nella promozione della diversità culturale e del pluralismo, oltre a essere un'importante piattaforma per la libertà di espressione.
- (3) I settori culturali e creativi contribuiscono in maniera sostanziale all'economia culturale europea *e nel 2004* le industrie creative *impiegavano* almeno 5,8 milioni di persone, *pari al* 3,1% *del totale degli occupati* dell'UE25.
- (3 bis) Il sostegno comunitario al settore audiovisivo tiene conto dell'articolo 151 del trattato, in cui si stabilisce che la Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura e che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

 2 GU C

9339/09 JUR **IT**

-

GU C

³ Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

- (4) Nella sua risoluzione del 16 novembre 2007 su un'agenda europea per la cultura¹, il Consiglio definisce la cultura un elemento essenziale delle relazioni internazionali sottolineando la necessità di rafforzare il suo ruolo nelle relazioni esterne e nella politica di sviluppo dell'*Unione europea*. Nella sua risoluzione del 10 aprile 2008 su un'Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, il Parlamento europeo ha sottolineato, per quanto riguarda la Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, l'importanza dell'integrazione della dimensione culturale in tutte le politiche e i programmi, comprese le politiche esterne di sviluppo.
- (4 bis) Il 20 novembre 2008, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato le conclusioni sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri².
- (5) La comunicazione della Commissione su "L'Europa nel mondo" sottolinea l'inestricabile legame tra le politiche interne ed esterne dell'UE, e sottolinea che l'Europa ha il potenziale per beneficiare delle nuove opportunità create dai mercati emergenti e dalla globalizzazione, in quanto possiede una società aperta che può assorbire persone, idee e nuove tecnologie³.
- (6) L'*Unione europea* ha svolto un ruolo fondamentale nel processo che ha condotto all'adozione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007, dopo la ratifica della Comunità europea e di 13 Stati membri dell'UE il 18 dicembre 2006. La convenzione si prefigge di rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale al fine di promuovere le espressioni culturali di tutti i paesi. Ai sensi dell'articolo 12, lettera e), della convenzione, le parti che hanno aderito alla convenzione si adoperano a "incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione".
- (7 bis) Una serie di attività degli Stati membri mira ad accrescere la cooperazione tra le industrie audiovisive europee e dei paesi terzi, quali i fondi di coproduzione e gli accordi di coproduzione internazionali. Il sostegno comunitario sarà complementare a tali azioni.
- (8) L'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'*Unione europea* riconosce la libertà di espressione e il pluralismo dei media.

9339/09 JUR **I**]

_

¹ GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

GU C 320 del 16.12.2008, pag. 10.

L'Europa nel mondo - Proposte pratiche per una maggiore coerenza, efficacia e visibilità, Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di giugno 2006 - *COM(2006)0278 def.* dell'8 giugno 2006.

- (9) La relazione sulla valutazione del programma MEDIA Plus¹ ha individuato l'importanza dei mercati internazionali per risolvere i problemi dell'industria audiovisiva europea.
- (10) Lo scenario audiovisivo internazionale è cambiato sensibilmente negli ultimi due decenni *ed è attualmente confrontato con nuove sfide*, in particolare in conseguenza di progressi tecnologici come la proiezione cinematografica digitale, i video su richiesta *(VOD)* o la televisione digitale pluricanale. Ciò ha generato una forte crescita finanziaria e investimenti promettenti e, di riflesso, una domanda forte e crescente di contenuti audiovisivi, offrendo numerose opportunità alle imprese. Di conseguenza, vi è un interesse forte e crescente per lo sviluppo di progetti attinenti alle varie applicazioni digitali. A ciò si aggiunge un forte legame tra la cooperazione internazionale sui progetti e la nostra capacità di promuovere nel mondo il modello regolamentare europeo in materia di audiovisivi e la convergenza tra le comunicazioni audiovisive ed elettroniche.
- (11) Data l'importanza crescente della dimensione internazionale della politica audiovisiva, il 13 dicembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato, nel bilancio 2008, un'azione preparatoria MEDIA International volta a sviluppare in particolare le relazioni dell'*Unione europea* con i mercati audiovisivi dei paesi terzi, offrendo l'opportunità di strutturare e rafforzare i contatti e le reti tra i professionisti dell'*Unione europea* e dei paesi terzi nel settore audiovisivo, a vantaggio reciproco dell'industria europea e dei paesi terzi coinvolti. Il successivo invito a presentare proposte ha ottenuto un grande interesse da parte dei professionisti europei e dei paesi terzi. Nell'ambito dell'invito a presentare proposte sono stati selezionati diciotto progetti ammissibili al finanziamento. Nell'ambito dell'invito a presentare proposte sono stati selezionati diciotto progetti ammissibili al finanziamento. Il primo anno dell'azione preparatoria MEDIA International ha pertanto confermato gli interessi e le esigenze del settore in campo internazionale e la necessità di un'azione comunitaria.
- (12) Il Parlamento europeo ha rinnovato l'azione preparatoria aumentando la dotazione finanziaria per il 2009.
- (13) Il 19 maggio 2008, in una riunione informale a Cannes, i ministri responsabili del settore audiovisivo di un certo numero di Stati membri dell'Unione europea hanno accolto favorevolmente l'iniziativa del Parlamento europeo sull'azione preparatoria MEDIA International e hanno invitato la Commissione a perseguire lo sviluppo di questa iniziativa oltre che a esaminare l'opportunità e la possibilità di presentare una proposta di un programma teso a promuovere la cooperazione tra i professionisti dell'industria audiovisiva europea e quelli dei paesi terzi, a vantaggio reciproco di tutti i partecipanti.
- (14) La consultazione pubblica su MEDIA Mundus ha evidenziato un forte appoggio a un rafforzamento della cooperazione tra professionisti europei e dei paesi terzi nel settore audiovisivo, in particolare per quanto concerne la formazione, la facilitazione delle coproduzioni, la distribuzione e la circolazione di opere audiovisive (comprese le nuove piattaforme, come VOD e IPTV), nonché l'alfabetizzazione cinematografica.

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/evaluation/reports/index_fr.htm.

- (15) L'accesso ai mercati audiovisivi nei paesi terzi dovrebbe essere favorito mediante la divulgazione delle conoscenze del mercato fra i professionisti che operano in quei mercati e attraverso la creazione di reti tra questi attori. A tal fine, è necessario sostenere progetti formativi nell'ambito di un programma.
- (16) Il settore della distribuzione determina la diversità delle opere audiovisive offerte e le scelte dei fruitori. I distributori europei sono piccole imprese e, a causa della struttura e della frammentazione del mercato, diversamente dai loro grandi concorrenti integrati verticalmente, non possiedono le risorse per accedere ai mercati internazionali. Inoltre, sono emersi nuovi attori e nuove piattaforme di distribuzione che promuovono o richiedono una produzione più ricca di contenuti audiovisivi. È pertanto opportuno adottare misure per migliorare la distribuzione, la circolazione e la proiezione delle opere *europee nei paesi terzi e di quelle dei paesi terzi in Europa*.
- (17) Vi è quindi la necessità di istituire un programma comunitario per il settore audiovisivo che offra un aiuto finanziario ai progetti per quanto riguarda lo scambio di informazioni e la formazione, la competitività, la circolazione e la proiezione di contenuti audiovisivi.
- (18) Per creare il massimo vantaggio reciproco e semplificare l'amministrazione, i progetti del programma dovrebbero essere proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti dell'*Unione europea* e dei paesi terzi *e dovrebbero promuovere un collegamento in rete internazionale*. Per semplificare l'aspetto amministrativo, i progetti dovrebbero essere coordinati da un professionista stabilito in un paese che partecipa al programma.
- (19) Misure adeguate dovrebbero essere *elaborate e* attuate per evitare irregolarità e frodi e recuperare i fondi persi, trasferiti o usati impropriamente.
- (20) È opportuno stabilire, per l'intera durata del programma, un quadro finanziario che funga da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.
- (21) Dal momento che le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione², tali misure dovrebbero essere adottate mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della medesima decisione.
- (22) Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero prevedere relazioni annuali dettagliate nonché obiettivi e indicatori specifici misurabili, realizzabili, pertinenti e tempestivi.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(23) Poiché gli obiettivi delle azioni proposte non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, dato il carattere transnazionale e internazionale delle questioni in gioco, e pertanto possono essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, grazie alla portata e agli effetti europei delle azioni, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nell'articolo in questione, la presente decisione non si spinge oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

ISTITUZIONE, SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 1

Istituzione *e scopi* del programma

1. *La presente decisione istituisce* il programma MEDIA Mundus (in appresso "il programma") per finanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore audiovisivo *per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013*.

2 bis. Il programma si propone di rendere l'industria audiovisiva più competitiva, consentire all'Europa di svolgere il suo ruolo culturale e politico nel mondo in maniera più efficace e ampliare la scelta dei fruitori e la diversità culturale. Esso cercherà di migliorare l'accesso ai mercati dei paesi terzi e sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi.

Articolo 2

Campo di applicazione del programma

Il programma è rivolto ai professionisti europei e a quelli dei paesi terzi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- 1. "professionista europeo" indica un professionista che
 - (a) a) è cittadino di:

9339/09 JUR **IT**

- i) uno Stato membro dell'Unione europea; o
- ii) uno Stato dell'EFTA membro del SEE, in conformità delle disposizioni della parte VI dell'accordo SEE; o
- iii) un paese di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione 1718/2006/CE¹, e non già menzionato al punto ii), laddove il paese:
 - i) dichiari unilateralmente la propria volontà di aderire al programma e
 - ii) versi un contributo calcolato sulla stessa base del suo contributo al programma MEDIA 2007;

0

(b) b) è stabilito come soggetto giuridico in uno dei paesi di cui alla lettera a), punto i), o in un paese che soddisfa i requisiti previsti alla lettera a), punto ii) o iii), la cui proprietà, diretta o con partecipazione di maggioranza, appartiene e continua ad appartenere a uno o più dei paesi in questione o a uno o più cittadini di tali paesi fino alla fine del progetto.

1 bis. "professionista di un paese terzo" indica un professionista che non è un professionista europeo.

1 ter. "paese terzo" indica un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), o da quelli che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii).

- 2. "opera audiovisiva" indica un insieme di immagini in movimento con o senza effetto sonoro. Esempi di opere audiovisive comprendono film, documentari e film d'animazione.
- 3. "opere europee" indica le opere audiovisive provenienti dai paesi elencati *al paragrafo 1*, *lettera a), punto i), ii) o iii)*.

Articolo 4

Condizioni di partecipazione al programma

- 1. I progetti sono proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e professionisti di paesi terzi per essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma.
- 2. Ogni progetto *mira* a promuovere un collegamento in rete internazionale. A tal fine ogni progetto è attuato da almeno tre partner. Possono tuttavia essere ammessi progetti con due soli partner ove sia garantito il necessario collegamento in rete.
- 3. Ogni progetto è coordinato da un professionista europeo e comprende almeno un partner di un paese *terzo*. Il coordinatore è responsabile della presentazione della proposta, della gestione del progetto *nonché della sua* amministrazione finanziaria *ed* attuazione.

9339/09 JUR **IT**

Decisione 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006).

CAPO II

OBIETTIVI **SPECIFICI** DEL PROGRAMMA

Articolo 6

Obiettivo specifico 1: Scambio di informazioni, formazione e conoscenze del mercato Per quanto attiene allo scambio di informazioni e alle iniziative di formazione, *l'obiettivo* del programma *è* rafforzare le competenze dei professionisti europei e dei paesi *terzi*, *in particolare*:

- a) migliorando la || comprensione dei professionisti, in particolare delle condizioni operative, dei quadri giuridici (ivi compreso nel settore dei diritti di proprietà intellettuale), dei sistemi di finanziamento e delle possibilità di cooperazione dei || rispettivi mercati audiovisivi || ;
- b) assicurando ed agevolando la cooperazione audiovisiva tra professionisti, aumentandone il livello di conoscenza dei mercati audiovisivi;
- c) facilitando il collegamento in rete e la creazione di rapporti di lavoro duraturi, in particolare attraverso borse di studio;
- d) promuovendo la formazione professionale iniziale e permanente.

Articolo 7

Obiettivo specifico 2: Competitività e distribuzione

Quanto al rafforzamento della competitività *dell'industria audiovisiva europea* e della distribuzione delle opere audiovisive *europee fuori dall'Europa e di quelle dei paesi terzi in Europa*, gli obiettivi operativi del programma sono illustrati qui di seguito.

- 1. Facilitare la ricerca di partner *di paesi terzi* per le opere europee. Il programma sostiene l'organizzazione di mercati della coproduzione e di eventi per la ricerca di partner (lanci), allo scopo di far incontrare potenziali partner (*ad esempio*, sceneggiatori, registi, *attori*, produttori e distributori).
- 2. Incoraggiare le vendite e la promozione internazionali *delle* opere *europee nei mercati dei paesi terzi e delle opere audiovisive dei paesi terzi in Europa*. Il programma incoraggia la conclusione di accordi tra raggruppamenti di titolari di diritti/agenti di vendita/distributori al fine di garantire la distribuzione (*ad esempio*, nei cinema, alla televisione, sulle piattaforme IPTV, Web TV e VOD) e la promozione .

Articolo 8

Obiettivo specifico 3: Circolazione

Al fine di migliorare la circolazione e la visibilità delle opere europee nei paesi terzi e di quelle dei paesi terzi in Europa e rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico (soprattutto quello giovane), gli obiettivi del programma sono i seguenti:

- 1. Invitare gli operatori cinematografici europei e dei paesi *terzi* ad aumentare reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione (durata, visione e numero di proiezioni) delle prime visioni esclusive delle opere audiovisive. Il programma promuove i progetti presentati dalle reti cinematografiche con proiezioni in Europa e nei paesi *terzi* che programmano un numero importante di opere audiovisive nel territorio o nei territori dei loro partner.
- 2. Aumentare l'offerta dei contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e distribuzione delle opere audiovisive dei paesi *terzi* attraverso i canali di distribuzione europei (*ad esempio*, piattaforme TV, IPTV, Web TV e VOD) e, viceversa, delle opere europee attraverso canali di distribuzione internazionali. Il programma promuove i partenariati tra le emittenti (o piattaforme VOD) e i titolari dei diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere o di distribuire un catalogo di opere sulle piattaforme VOD.
- 3. Agevolare l'organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica, destinati soprattutto ad un pubblico giovane, miranti a promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive e a rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico.

CAPO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. Le misure finanziate in virtù della presente decisione sono attuate in conformità del regolamento n. 1605/2002¹.

9339/09 JUR

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 luglio 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248

- 2. Conformemente all'articolo 176, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002¹ della Commissione, la Commissione può decidere, in funzione dei beneficiari e del tipo di azione, se questi possono essere esentati dalla verifica delle capacità professionali e delle qualifiche necessarie per portare a termine adeguatamente un'azione o un programma di lavoro.
- 3. In funzione del tipo di azione, l'aiuto finanziario può assumere la forma di sovvenzioni² o borse. La Commissione può inoltre attribuire dei premi a progetti o attività del programma. In funzione della natura dell'attività, sono autorizzati finanziamenti forfettari o il ricorso a tabelle di costi unitari, a norma dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione.
- 4. Il finanziamento concesso a titolo del programma non può superare il 50% delle spese finali del progetto da finanziare. Tuttavia, nei casi espressamente previsti nel programma di lavoro annuale e nell'invito a presentare proposte, il finanziamento può essere erogato fino all'80%.
- 5. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, e all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il cofinanziamento dei beneficiari può essere fornito integralmente o parzialmente in natura se il suo valore può essere stabilito sulla base delle spese realmente sostenute e debitamente giustificate dai documenti contabili, o le spese generalmente accettate nel mercato pertinente. I locali resi disponibili a fini di formazione o promozione possono essere inclusi in tali cofinanziamenti.
- 6. Conformemente all'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ove previsto nel programma di lavoro annuale e nell'invito a presentare proposte, la Commissione può decidere che le spese direttamente legate all'esecuzione del progetto sono ammissibili al finanziamento anche se sostenute parzialmente dal beneficiario in una data antecedente alla procedura di selezione.

Articolo 11

Attuazione della presente decisione

- 1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma, secondo le disposizioni previste nell'allegato. La Commissione provvede a garantire la complementarità delle attività sostenute nel quadro degli obiettivi di cui agli articoli da 6 a 8.
- 2. Le seguenti misure di attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:
- a) un programma di lavoro annuale comprendente le priorità:
- b) una ripartizione interna annuale delle risorse del programma, compresa la ripartizione tra le misure nei diversi settori;

9339/09 JUR

del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GUL 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Rimborsabile a fronte del contributo MEDIA (ad esclusione del sostegno per il doppiaggio e la sottotitolazione).

- c) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- d) il contenuto degli inviti a presentare proposte, la definizione dei criteri e le procedure per la selezione di progetti;
- e) una selezione di proposte per l'erogazione di fondi comunitari eccedenti:
 - 200 000 EUR l'anno per beneficiario, nel caso dell'obiettivo specifico 1 definito all'articolo 6;
 - 300 000 EUR l'anno per beneficiario, nel caso dell'obiettivo specifico 2 definito all'articolo 7;
 - 300 000 EUR l'anno per beneficiario, nel caso dell'obiettivo specifico 3 di cui all'articolo 8.
- 3. La Commissione adotta le decisioni *di selezione* non elencate nel paragrafo 2, lettera e). La Commissione fornisce al Comitato e al Parlamento europeo tutte le informazioni pertinenti che riguardano le decisioni sulla selezione prese nel rispetto di quanto disposto nel presente paragrafo entro due giorni lavorativi successivi all'adozione delle decisioni.

Articolo 12

Comitato

- 1. La Commissione è assistita *dal* comitato *istituito a norma dell'articolo 11 della decisione* 1718/2006/CE, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la modalità di gestione stabilita nell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, della stessa.
- 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di due mesi.

Articolo 13

Contributo del programma ad altre politiche e prerogative comunitarie

Il programma è inteso a rafforzare le politiche trasversali della Comunità europea:

- 1. contribuendo al dibattito e all'informazione sull'Unione europea come spazio di pace, prosperità e sicurezza;
- 2. promuovendo il principio fondamentale della libertà di espressione;
- 3. incoraggiando una presa di coscienza dell'importanza della diversità culturale, *dei valori comuni, del dialogo multiculturale e del multilinguismo* nel mondo;
- 4. rafforzando la base di conoscenza dell'economia europea e contribuendo al potenziamento della competitività generale dell'Unione europea;

5. contribuendo alla lotta contro tutte le forme di discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 13 bis

Coerenza e complementarità

La Commissione presta un'attenzione particolare alla coerenza e alla complementarietà tra il programma e altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare il coordinamento e l'attuazione del programma MEDIA 2007 e i programmi di cooperazione esterna nei settori audiovisivo e culturale con i paesi terzi.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

- 1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare dei progetti. I risultati del processo di monitoraggio vengono presi in considerazione durante l'attuazione del programma.
- 2. La Commissione garantisce che il programma venga sottoposto a una valutazione esterna e indipendente.
- 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
- a) una comunicazione sul *possibile* proseguimento del programma entro il 31 gennaio 2012;
- b) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 15

Dotazione finanziaria

- 1. La dotazione finanziaria destinata all'attuazione del programma per il periodo di cui *al paragrafo 1*, è fissata a 15 milioni di euro.
- 2. Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a partire dal 1° gennaio 2011.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

MISURE DA ATTUARE

1. OBIETTIVO SPECIFICO 1: INTENSIFICARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, LA FORMAZIONE E LE CONOSCENZE DEL MERCATO

I

Obiettivo operativo

Sviluppare le competenze dei professionisti europei e dei paesi terzi e migliorare il livello dell'informazione e della conoscenza .

Misure da attuare

- Sostenere lo sviluppo e l'attuazione di moduli formativi rivolti, tra l'altro, ad apprendisti
 e formatori di paesi europei e paesi terzi, che si incentrano sulle condizioni di
 produzione, coproduzione, distribuzione, proiezione e diffusione delle opere audiovisive
 nei mercati internazionali pertinenti.
- Sostenere lo sviluppo e l'attuazione di moduli formativi rivolti, tra l'altro, ad apprendisti e formatori di paesi europei e paesi terzi *che si incentrano sull'*inserimento di nuove tecnologie nell'ambito della produzione, postproduzione, distribuzione (comprese le nuove piattaforme di distribuzione quali VOD, IPTV, Web TV), commercializzazione e archiviazione delle opere audiovisive.
- Incentivare gli scambi tra le istituzioni e/o le attività di formazione permanente esistenti.
- Contribuire alla formazione dei formatori.
- 2. OBIETTIVO SPECIFICO 2: COMPETITIVITÀ E DISTRIBUZIONE

(1) Obiettivo operativo

Facilitare la ricerca di partner per le coproduzioni.

Misure da attuare

Sostenere l'organizzazione di forum per lo sviluppo, il finanziamento, la coproduzione e la pre-vendita di coproduzioni internazionali, in particolare mercati della coproduzione e eventi per la ricerca di partner (lanci), allo scopo di riunire potenziali partner (ad esempio, sceneggiatori, registi, attori, produttori e distributori).

(2) Obiettivo operativo

Incoraggiare le vendite e la promozione internazionali delle opere audiovisive.

Misure da attuare

- Incentivare la stipula di accordi tra gruppi di titolari dei diritti/agenti di vendita/distributori europei e dei paesi terzi per garantire la distribuzione (*ad esempio*, nelle sale cinematografiche, nelle piattaforme TV, IPTV, Web TV e VOD) delle rispettive opere audiovisive nel territorio o nei territori dei loro partner.
- Sensibilizzare il pubblico intensificando le campagne promozionali in occasione dell'uscita di film dei paesi europei nel mondo e dell'uscita di film dei paesi terzi in Europa.
- Sostenere il doppiaggio e sottotitolazione per la distribuzione e diffusione, attraverso tutti i canali disponibili, delle opere audiovisive europee e dei paesi terzi, a favore di produttori, distributori ed emittenti.
- Incoraggiare la creazione e il consolidamento di reti di cooperazione artistica e industriale tra i titolari dei diritti/agenti di vendita/distributori europei e dei paesi terzi.

3. OBIETTIVO SPECIFICO 3: SOSTEGNO ALLA CIRCOLAZIONE

(1) Obiettivo operativo

Invitare gli operatori cinematografici europei e dei paesi terzi ad aumentare reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione delle prime visioni esclusive delle opere audiovisive.

Misure da attuare

- Sostenere i progetti presentati dai gestori di sale cinematografiche europei e dei paesi terzi nel programmare una quota significativa rispettivamente di film europei e di film dei paesi terzi nelle sale commerciali di prima visione, per una durata minima da definire. Il sostegno assegnato sarà determinato, in particolare, in base al numero e alla previsione di ingressi realizzati da queste sale cinematografiche per film dei paesi terzi (o film europei nel caso di gestori di sale cinematografiche di paesi terzi) in un dato periodo di riferimento.
- Favorire la creazione e il consolidamento di reti di gestori di sale cinematografiche europei e di paesi terzi per lo sviluppo di azioni comuni a favore di tale programmazione.

(2) Obiettivo operativo

Aumentare la fornitura di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di proiezione e distribuzione delle opere audiovisive dei paesi terzi su canali di distribuzione europei
e di opere europee attraverso canali di distribuzione dei paesi terzi.

Misure da attuare

9339/09 JUR 17

- Promuovere i partenariati tra emittenti europei e dei paesi terzi (o le piattaforme VOD, ecc.) e i titolari dei diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere europee e di paesi terzi o di distribuire un catalogo delle stesse sulle piattaforme VOD.
- Sviluppare rapporti lavorativi di fiducia e duraturi tra emittenti europee e dei paesi terzi, piattaforme VOD e titolari dei diritti.

(3) Obiettivo operativo

Agevolare l'organizzazione di eventi e iniziative di alfabetizzazione cinematografica .

Misure da attuare

- Favorire il collegamento in rete delle iniziative di alfabetizzazione cinematografica europee e dei paesi terzi, in particolare quelle rivolte a un pubblico giovanile per promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive.
- Supportare i partenariati tra emittenti europei e dei paesi terzi per la diffusione di opere audiovisive dedicate a un pubblico giovanile.

9339/09 18 JUR